

IVA

IVA-Omessa presentazione della dichiarazione-Responsabilità dell'incaricato abilitato alla trasmissione telematica in presenza della sottoscrizione dell'impegno a trasmettere-Sussistenza-Documentazione contabile-Esibizione in sede contenziosa-Ammissibilità-Riconoscimento IVA pagata-Spettanza.

Sent. n. 141 del 20/1/2007-CTP di Rieti- Sez. 1-Presidente Canzio-Relatore Santillii-Cecilia/ Ag. Entrate Rieti.

Qualora un'impresa in contabilità ordinaria abbia tempestivamente presentato la dichiarazione all'intermediario abilitato ed abbia ricevuto copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica all'Agenzia delle entrate,devono essere presi in considerazione,in sede contenziosa,tutti i libri contabili. In tal caso devono essere riconosciuti i costi,l'IVA pagata sulle fatture.

Le sanzioni previste dall'art.2 del DPR n.322/1988 e dell'art.7bis del DLgs n241/1997 devono essere applicate a carico del professionista che non ha presentato la dichiarazione.

Rif. Normativi:DPR.n.322/1998;DLgs n.241/1997,art.7bis.

Prassi:CM n.48/2002

NOTA

Il contribuente, attenendosi al dettato normativo all'epoca vigente ed ai chiarimenti ministeriali contenuti nella circolare n.48 del 2002,aveva tempestivamente presentato la dichiarazione all'intermediario abilitato ed aveva ricevuto dallo stesso copia della dichiarazione e l'impegno da lui sottoscritto a trasmetterla via telematica.

Ciò era stato rappresentato ai verificatori,presentando

la relativa documentazione, ma l'ufficio aveva emesso l'avviso d'accertamento senza tenere conto di questi fatti.

In tema di IVA, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate.

Nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (ex pluris: Cass. n.21233/2006, n.28333/2005, n.11109/2003).

I giudici sulla base di questi principi hanno ritenuto che, trattandosi d'impresa in contabilità ordinaria ed in base al principio dell'affidamento legittimo del contribuente nei comportamenti della Pubblica Amministrazione (Cass. n.21513/2006), tutta la documentazione esibita doveva essere presa in considerazione, riconoscendo, così, spettante la detrazione IVA sugli acquisti stessi.

Sulla responsabilità del professionista incaricato i giudici si sono espressi per l'applicazione delle sanzioni a suo carico, in quanto non aveva presentato la

dichiarazione (Cfr. anche nota contenuta in IRPEF, sentenza n.316/34/2007).

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l'Amministrazione finanziaria al ricorso all'accertamento d'ufficio su cui non rileva in alcun modo l'attribuibilità al commercialista, denunciato davanti all'Autorità giudiziaria, di omissioni molteplici, anche di rilevanza penale (Cass 17021/2002).

IVA- Dichiarazione omessa per causa di forza maggiore-Non è sanzionabile.

Sent. n. 10 del 27/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Principi- Ag.Entrate Roma 1/Ser. Comunali srl.

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA deve ritenersi giustificata, quando l'inosservanza sia stata determinata dal sequestro della documentazione contabile da parte di un organo di polizia giudiziaria a seguito di un decreto di perquisizione.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, artt.28 e 30; DLgs n.472/1997, art.6, comma 5.

NOTA

L'ufficio contestava un'indebita detrazione di credito IVA, perché la dichiarazione relativa era stata considerata omessa.

I giudici della regionale hanno considerata giustificata tale omissione, tenuto conto che essa derivava dal sequestro della documentazione contabile da parte dei Carabinieri a seguito di un decreto di perquisizione.

Non essendo la mancata successiva computazione del credito d'imposta imputabile all'appellato i giudici riconoscevano il credito d'imposta, altrimenti si sarebbe determinato un ingiustificato arricchimento da parte del fisco.

In tema di IVA, il contribuente che, avendo regolarmente

annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 28, del DPR n. 633/1972, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale.

Inoltre, la stessa mancata detrazione del credito nella dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui il credito è maturato, non fa venire meno il diritto al rimborso del credito stesso.

Infatti, la perdita di un tal diritto, avendo la natura di vera e propria decadenza (e cioè di sanzione), dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nell'art. 30 del DPR 633 citato, ne' è riscontrabile in altre norme dello stesso decreto presidenziale.

Inoltre, la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'Erario (Cass. n.544/1997,n.2063/1998)..

IVA-Rimborso-Istanza in mancanza di disposizioni specifiche-
Presupposto per la restituzione-Dall'emanazione di una CM che
aderisce all'orientamento giurisprudenziale sulla natura
tributaria dei contributi consortili e della loro esenzione-
Inammissibilità.

**Sent. n. 21 del 16/2/2007-CTP di Roma - Sez. 65-Presidente
Vari-Relatore Milano-Capitalia spa/Ag.Entrate Roma 1.**

Atteso che per l'art.21,comma 2,del DLgs n.546/1992 la domanda di restituzione d'imposta,in mancanza di disposizioni specifiche,non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero,se posteriore,dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione,si deve escludere che tale presupposto possa essere costituito dall'emanazione di una Circolare,con la quale l'Amministrazione finanziaria si è limitata ad aderire all'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione relativa alla natura tributaria dei contributi dei consorzi di bonifica con conseguente applicabilità dell'esenzione IVA di cui all'art.10,n.5,del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi:DLgs n.546/1992,art.21,comma 2,art.16:DPR n.633/1972,artt.38, 10,n.5.

NOTA

La ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'iva versata sui compensi percepiti,in qualità di concessionario del servizio di riscossione di alcuni tributi nella Provincia di Roma.

A sostegno del credito vantato,la società richiamava la Circolare n.52 del 26/2/1999,con la quale il Ministero delle finanze,aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale,aveva riconosciuto la natura tributaria dei contributi a favore dei consorzi di bonifica e alla conseguente applicabilità di esenzione IVA, di cui all'art.10,n.5,del DPR n.633/1972, agli atti di riscossione dei contributi stessi e rappresentava di essere stata condannata dal Tribunale di Roma alla restituzione al Consorzio di bonifica dell'IVA applicata sui compensi percepiti per il versamento dei contributi. La mancanza di eccezione da parte dell'agenzia non ha

impedito ai giudici di rilevare d'ufficio la decadenza intervenuta, atteso che la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'amministrazione, come quella dell'art.21 del DLgs n.546/1992, attiene a situazione non disponibile dalla stessa ai sensi dell'art.2969 c.c. e, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. n.10591/2002, n.12790/2001).

I giudici della provinciale si sono richiamati alla sentenza massimata n.152 del 18/3/2005 della Sezione 33.a della Regionale: "L'art.21, comma 2, del DLgs n.546/1992 statuisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

L'emanazione di una C.M. non può essere considerata fonte idonea per legittimare il verificarsi del presupposto per il riconoscimento del diritto invocato, non conforme a specifica fattispecie normativa o di pronuncia giurisdizionale o di disposizione legislativa di natura interpretativa".

Sulla validità di una circolare ministeriale per tutte (Cass. n.14619/2000): L'amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto".

Sent. n. 185 del 29/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Corvino- Ag. Entrate Roma 1/Ist. Enciclopedia Treccani spa.

La domanda di rimborso IVA non dovuta per insussistenza del relativo obbligo, configura un'azione di ripetizione d'indebito oggettivo ed è soggetta, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale.

Infatti, mancando il presupposto stesso dell'imposta, non può ritenersi sussistente una *causa debendi* del richiedente in ordine alle somme da quest'ultimo versate.

Rif. Normativi: DLgs, n. 546/1992, art. 21, comma 2; art. 2033 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali: Cass.

N. 5427/2000; n. 12897/1995, 3468/1997.

NOTA

Per Cass. n. 20778/2005 l'istituto della prescrizione decennale per il rimborso IVA e' applicabile a qualsivoglia diritto di obbligazione, ed opera - quale vera e propria clausola di chiusura - ove non siano previsti termini più brevi di prescrizione o termini di decadenza.

IVA-Cartella di pagamento-Termine di prescrizione ordinaria.

Sent. n. 26 del 23/2/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza -Relatore Musumeci- Ag. Entrate Roma 1/Pantagricola srl.

Dal combinato disposto dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 8, commi 3 e 17 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) si evince che l'Agenzia delle entrate ed il Concessionario della riscossione devono notificare la cartella di pagamento entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni.

Il contribuente deve avere la certezza di tale termine, senza tenere conto dei rapporti interni amministrativi fra i due uffici.

Rif. Normativi:art.2946 c.c. ;L. n.212/2002,artt.n. 8,comma 3 e n.17.

IVA-Cessione credito-Art. 1248 c.c.-Applicabilità-Criteri.

Sent. n.64 del 7/3/2007-CTR Sez. distaccata di Latina - Sez.

40-Presidente Santoro-Relatore Masi-Ag.EntrateLatina/Sud

Factoring spa in liq.

Il principio di cui all'art.1248 c.c. è di carattere generale ed applicabile,salvo deroghe espresse,alle cessioni di crediti di qualsiasi tipo e,quindi,anche a quelli di natura tributaria.

Ne consegue che l'ufficio ben può opporre in compensazione alla cessionaria i propri crediti vantati nei confronti della cedente,purché tali crediti siano sorti anteriormente alla notifica della cessione.

Conseguentemente, l'ufficio può opporre alla cessionaria la misura del fermo amministrativo nel limite dell'importo dei crediti vantati dall'erario nei confronti della cedente e opponibili alla cessionaria,in quanto sorti anteriormente alla notifica della cessione.

Rif. Normativi:art.1248 c.c.;RD n.2440/1823,artt.69 e 70;DPR n.602/1973,art. 43 bis.

NOTA

IVA- Attività fisioterapista in convenzione con un Comune- Imposizione-Legittimità-Condizioni.

Sent. n. 120 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente

Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag.Entrate Rieti/Russo.

I compensi percepiti mensilmente da un fisioterapista per la sua attività in convenzione con un Comune,indipendentemente dal numero delle prestazioni sanitarie svolte, configura un

normale contratto d'opera professionale e, pertanto, non può essere riconosciuta la loro esenzione dall'IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.18 del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.10, comma 1, n.18, art.3; dlgs n.471/1997, art.6, commi 2 e 4.

NOTA

I giudici si sono soffermati soprattutto sul rapporto di lavoro con il Comune, trattandosi di una prestazione professionale di fisioterapista dietro corresponsione di un compenso fisso indipendentemente dal numero delle prestazioni, che facevano pensare, al limite, che in uno o più mesi non fossero effettuate.

Se avesse percepito compensi in proporzione al numero delle terapie effettuate, motivano i giudici, si sarebbe potuto riconoscere l'esenzione IVA, ma con quel tipo di contratto non poteva goderne.

Per la giurisprudenza della Corte di giustizia affinché le prestazioni sanitarie possano beneficiare del regime di esenzione - devono essere « *soddisfatte due condizioni*», vale a dire che si tratti di prestazioni mediche o paramediche e che esse siano fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste (Corte di Giustizia Ce n.443-444/2006).

La portata della nozione di «prestazioni mediche e paramediche» richiamata dalla direttiva deve desumersi dalla finalità sociale sottesa alla norma esentativa. Più esattamente, la previsione di favore trae la sua ragion d'essere in motivazioni di ordine sociale e, segnatamente, nell'esigenza «di ridurre la spesa medica e di favorire in tal modo l'accesso alla tutela della salute».

«Queste prestazioni devono essere accessibili a tutti, né il loro costo può essere aumentato mediante l'IVA».

Il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri «comprende non soltanto quello di definire le qualifiche

richieste per esercitare le dette professioni, ma anche quello di definire le attività mediche specifiche che rientrano in tali professioni » .

In tema di I.V.A., le prestazioni effettuate dai fisioterapisti, anche nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994 - che ha incluso esplicitamente la professione di fisioterapista fra le attività esenti di cui all'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/72- rientrano tra le attività esenti, avendo il citato D.M. carattere interpretativo e non innovativo (Cass. n.4403 e n. 5979 del 2001).

VA-Soggetti non obbligati ad emettere fatture-Registrazione solo nel registro prima nota-Non sufficiente-Condotta omissiva-Sussiste-Sanzione ex art.42 DPR n.633/1972-Legittimità.

Sent. n. 32 del 17/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 21-Presidente Tomei-Relatore Valentini- /Ag.Entrate Roma 5/Jet Oil srl.

L'art.24 del DPR n.633/1972 impone ai commercianti o agli artigiani l'immediata registrazione delle operazioni effettuate nel registro dei corrispettivi, con la conseguenza che l'annotazione tempestiva eseguita unicamente nel registro di prima nota, integra la condotta omissiva sanzionata dall'art.42, primo comma del DPR n.633/1972.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972, artt.24,42, primo comma

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.8739/2002.

NOTA

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 24, primo comma, del DPR n. 633/1972, nel testo - applicabile "ratione temporis" - sostituito dall'art. 1 del DPR n. 24/1979, l'obbligo di tempestiva registrazione dei corrispettivi, da parte dei commercianti (o degli artigiani)

autorizzati alla vendita al minuto in locali aperti al pubblico, è imposto con riguardo sia al registro dei corrispettivi, sia al registro di prima nota, con la conseguenza che l'annotazione tempestiva eseguita unicamente in quest'ultimo integra la condotta omissiva sanzionata dall'art. 42, primo comma, del menzionato DPR, in combinato disposto con l'art. 24 citato.

Detta fattispecie di illecito non risulta abrogata, né modificata, dall'art. 6, comma quarto, del DPR n. 695/1996 - il quale ha previsto una diversa disciplina, in precedenza non contemplata, in tema di modalità e termini di registrazione dei corrispettivi nel caso di effettuazione di operazioni imponibili per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei", sotto il profilo della "abolitio criminis", introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

IVA-Credito d'imposta-Rimborso-Istanza- Termine-
Art.21,secondo comma,DLgs n.546/1992-Esclusione-Prescrizione
decennale-Applicabilità.

Sent. n. 183 del 23/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 33-Presidente
Curti-Relatore Maisto- Ag.Entrate Roma 2/Mittestainer.

Non è perspicua la sentenza della Cassazione n.8461/2005 richiamata dall'ufficio per il termine della domanda di rimborso,in quanto da un lato il DLgs n.546/1992,che contiene l'art.21,è successivo al sorgere del diritto del contribuente e dall'altro -e soprattutto -l'interpretazione che in tal modo è data alla complessiva disciplina non si adatta a quella dell'IVA,la cui legge fondamentale -DPR n.633/1972- prevede all'art.28 i casi di decadenza.

Non può individuarsi una pretesa "norma di chiusura" in una disposizione successiva che prevede un iugulatorio termine breve di decadenza "in mancanza di disposizioni specifiche".

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.28;DLgs n.546/1992,art.21,secondo comma.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.8461/2005.

Iva-Rimborso credito d'imposta-Mancata presentazione dichiarazione annuale-Diritto-Esclusione.

Sent. n.120 del 12/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 9-Presidente Amodio-Relatore Belloni-Ag.Entrate Roma 1/Soc. Sportiva Urbetevere srl.

Non può essere riconosciuto il credito d'imposta quando non risulta essere stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi relativa all'anteriore annualità.

L'omissione compiuta dal contribuente, o meglio il mancato compimento di un atto che gli avrebbe consentito l'esercizio di un diritto, comporta la decadenza del diritto stesso e il venir meno di quella tutela giuridica che gli era stata riconosciuta attraverso quell'azione di contenuto positivo costituita dalla presentazione della dichiarazione.

Rif.normativi:DPR n.633/1972,artt.28,30,37.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.9554/1992.

NOTA

Secondo un indirizzo giurisprudenziale che sembrerebbe consolidato il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti, poi, la dichiarazione annuale IVA può conteggiare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del 4° comma dell'art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale (Cass. n. 2063/1998; n. 544/1997).

La perdita di tale diritto, avendo natura di decadenza, e cioè di sanzione, dovrebbe essere prevista dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nell'art. 30 DPR n. 633/1972, né è riscontrabile in altre norme dello stesso decreto.

Inoltre, il mancato diritto al rimborso determinerebbe un'indebita appropriazione del credito da parte dell'erario.

Si veda, tuttavia, anche la sentenza n. 8583/1998 secondo cui l'IVA a credito maturata nel corso di un'annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione non è detraibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta.

IVA-Associazioni senza scopo di lucro-Esenzione-Condizioni.

Sent. n.181 del 28/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente

Meloncelli-Relatore Moroni-Ag.Entrate Roma 5/Ass. Cult.

Scarabocchiando.

L'attività consistente in laboratori didattici per bambini in età prescolare si concretizza in una serie di attività di animazione collettiva a carattere ludico che non possono rientrare nelle categorie di attività didattiche, non fosse altro che per l'età inferiore ai sei anni dei presunti discenti.

Le censure circa la mancanza di democraticità dell'organizzazione ed il fatto che della stessa facciano parte anche soggetti che non possono fruire dei servizi resi dall'Associazione sono ininfluenti ai fini delle agevolazioni.

Rif. Normativi: artt.2135,2195 c.c. ;DPR n.131/1986,art. n.148;DPR n.633/1972,art.4.

Prassi:RM n.210/E del 22/10/1997.

IVA-Associazioni senza scopo di lucro-Esenzione-Condizioni.

Sent. n.38 del 3/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Lunerti-Ag.Entrate Viterbo/Assoc. Culturale Itinera.

Ai fini della qualificazione delle associazioni senza scopo di lucro non soggette ad IVA è indispensabile che non svolgano attività commerciale, che non vi sia divisione di utili tra gli associati, che la posizione degli associati sia assolutamente paritaria nella gestione.

Pertanto, nella specie, l'associazione, prevedendo anche un tipo di soci senza diritto alla gestione ed il pagamento di corsi organizzati, difetta dei requisiti richiesti ed è soggetta ad IVA.

IVA-Soggetto residente UE-Rimborso-Termine ex art.7, comma 2, Dir. n.79/1072/CE-Perentorio.

Sent. n.72 del 14/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente Cappelli-Relatore Tarantino-Ag.Entrate Roma 6/ANC Rental Corp.L..

Avuto riguardo al sistema di rimborso previsto dall'art.38 ter del DPR n.633/1972 applicabile ai soggetti passivi di IVA domiciliati e residenti in uno Stato dell'UE senza stabile organizzazione in Italia, il termine del 30/6 dell'anno successivo a quello di riferimento fissato dall'art.7, comma 2, della Dir. N.79/1072/CE per la presentazione delle domande di rimborso, è posto a pena di decadenza, stante il contenuto precettivo dettagliato e preciso di detta norma.

Rif. Normativi: Dir. N.79/1072/CE, art.7, comma 2; DPR n.633/1972, art.38 ter.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.3575/2003, 1013, 5559, 9142 del 2005.

NOTA

Si deve osservare che la I Sezione di questa regionale, con la sentenza n.28 dell'1/3/2006 massimata, è stata di parere contrario: La disciplina attuativa della Direttiva CEE n.79/1072 non autorizza il legislatore nazionale ad

apporre termini perentori per la presentazione di istanze di rimborso da parte di un soggetto economico residente in altro Stato UE.

Pertanto, la scadenza del termine semestrale, previsto dalla disciplina regolamentare attuativa dell'art.38 ter del DPR n.633/1972, di cui al D.M. 20/5/1982 (il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui cade il trimestre di riferimento), non ha carattere perentorio.

In mancanza di esplicita previsione, risulta applicabile il termine di cui all'art.21 del DLgs n.546/1992.

I giudici della XII Sezione hanno fatto riferimento alla sentenza n.5116/2005 della Suprema Corte, conforme a molte altre (ex pluris: n.1474/2005, n.22563/2004, 3575/2003).

Esistono, però, anche numerose sentenze contrarie (ex pluris: n.1013, 5558, 9142 del 2005) che hanno statuito che " In tema di rimborso dell'IVA a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia, ex art. 38 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel D.M. 20 maggio 1982 - al quale il sesto comma del citato art. 38 ter rinvia per la fissazione delle modalità e dei termini relativi all'esecuzione dei rimborsi -, è posto a pena di decadenza. Infatti, la Direttiva CEE 1072/79, che all'art. 7, comma primo, ha stabilito che la domanda deve essere presentata <<al Servizio competente entro i sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile>>, ha un contenuto precettivo dettagliato e preciso e ad esso gli Stati membri sono tenuti a conformarsi senza che, in sede interpretativa, sia possibile escludere la perentorietà di quel termine.

C'è da dire che secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalle sentenze 2 dicembre 1997, in causa C-188/95, e 15 settembre 1998, in causa C-231/96, il diritto

comunitario non osta all'applicazione di regimi temporali di decadenza - più restrittivi di quello normalmente più lungo stabilito per l'indebito oggettivo di diritto comune, quale quello decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 del codice civile - posti dal diritto nazionale all'esercizio del diritto al rimborso di tributi pagati in violazione del diritto comunitario, purché sia evitata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà dell'esercizio del diritto e questo non avvenga con modalità più gravose di quelle stabilite per l'indebito derivante da violazioni del diritto nazionale (principi di effettività e di non discriminazione).

Tale principio è stato puntualmente recepito da consolidata giurisprudenza, secondo la quale la contrarietà al diritto comunitario del pagamento di un tributo, e il conseguente diritto alla ripetizione, dà luogo alla configurazione di un indebito oggettivo di diritto comune soltanto quando tale contrarietà e la conseguente disapplicazione del diritto nazionale investono il tributo nella sua interezza (Cass. n.15108/2003).

Secondo la recente sentenza della Cassazione n.526 del 2007 si tratta "di verificare se l'esercizio del diritto al rimborso sia avvenuto nell'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui è sufficiente che la spedizione o la richiesta di notificazione dell'istanza di rimborso, e non il loro pervenimento all'Amministrazione destinataria, siano avvenute entro il detto termine".

IVA-Disciplina di gruppo nei confronti di società di persone in qualità di controllanti-Applicabilità.

Sent. n.100 del 6/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 22-Presidente Caliento-Relatore Gallucci-Quota 10000 sas di Colasanto Ninfa e C./Ag.Entrate Albano L.

L'art.73 del DPR n.633/1972,che trova la sua base giuridica nell'art.4&4 ultimo punto della VI Dir, n.77/388/CEE, non delimita assolutamente la natura giuridica della controllante e non richiede che debba necessariamente avere la veste di società di capitali,per cui l'IVA di gruppo è applicabile anche nei confronti delle società di persone in qualità di controllanti.

Rif. Normativi:VI Dir. N.77/388/CEE,art.4&4 ult. p.;DPR n.633/1972,art.73,art.2,comma 1;DM n.11065/1979;DPR n.602/1973,art.43 ter,comma 4;DPR n.917/1986,art.117,comma 1.

Prassi:CM n.16 del 28/2/1986.

IVA -Casa di cura-Rimborso sugli acquisti-Legittimazione attiva in capo alla società-Sussiste.

Sent. n. 303 del 12/6/2007-CTR del Lazio Sez. staccata Latina - Sez. 39-Presidente Rosano -Relatore Martinelli- Casa di cura Villa Serena srl/Ag. Entrate Cassino.

La legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti non può che spettare alla casa di cura,quale contribuente effettivamente colpito dal mancato recepimento della Direttiva Comunitaria nell'ordinamento nazionale e che conseguentemente ha sopportato il peso dell'imposta.

La diversa interpretazione dell'ufficio sarebbe irrealizzabile,in quanto la legittimazione non potrebbe spettare al cedente della società ricorrente,in quanto tale soggetto ha già addebitato l'imposta recuperandola-a titolo di rivalsa obbligatoria ex art.18 del DPR 633/1972-del

cessionario che dunque è l'unico soggetto che può agire per la ripetizione dell'indebitato incameramento dell'imposta.

Rif. Normativo:DPR n.633/1972,art.18,10,19.

IVA-IRPEG-IRAP-Associazione sportiva-Agevolazioni-Comportamento concludente-Non sufficiente-Rispetto degli obblighi di legge-Necessità.

Sent. n.302 del 20/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Viterbo/Centro Taekwondo Bolsena.

Non è sufficiente il comportamento concludente per usufruire del regime agevolato da parte di un'associazione sportiva che non adempie ad una serie di obblighi specifici, quale la scelta che deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio ed, in particolare, ai sensi dell'art.2 della L. n.389/1991, l'annotazione nella distinta dell'incasso, prevista dagli artt.8 e 13 della L. n.640/1972, di qualsiasi provento conseguito nell'attività commerciale e conservando, numerandole, le relative fatture emesse.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.74;L. n.389/1991,art.2;L. n.640/1972,artt. 8 e 13.

NOTA

Vedi nota in IRPEG alla sentenza n.82 della II Sezione.

Per quanto attiene alla rilevanza o meno del comportamento concludente da parte di un contribuente, forse, è utile richiamare la sentenza della Cassazione n.12368/2005:L'opzione e la revoca di regimi speciali di determinazione dell'IVA o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; la loro validità, in base all'art. 1 del D.P.R. n.442/1997, è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.

Tale sistema di opzione e revoca, per l'art. 4 della legge n. 342/2000, si applica anche ai comportamenti tenuti dai

contribuenti anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo indubbia la natura effettivamente interpretativa della norma dettata dall'art. 4, in quanto la stessa non è suscettibile di interpretazione autonoma, ma deve necessariamente integrarsi con la disposizione interpretata in un nesso di inscindibile complessità, sì che la disciplina da applicare concretamente al singolo caso va desunta cumulativamente dalla disposizione interpretativa e da quella interpretata.

IVA-Cartella esattoriale-Compensazione crediti-Art. 6 del DM n.11065/1979-Fonte secondaria-Presentazione garanzie da parte società il cui credito sia stato estinto per compensazione-Esclusione.

Sent. n.116 del 21/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 26-Presidente Lauro-Relatore Catarinella-Ag.Entrate Roma 2/Monterosa Anonima Cinemat. mac srl .

L'art.6 del DM n.11065/1979 stabilisce che,in caso di mancata presentazione della garanzia richiesta l'imposta deve essere versata,in quanto,non essendo garantita,non sarebbe appunto compensabile.

Tale normativa ministeriale,quale fonte normativa secondaria, appare in violazione dei principi costituzionali e della riserva di legge, introducendo una prestazione patrimoniale,con una generica sanzione di perdita del diritto di credito non assistito dalla fideiussione e sanzioni che,evidentemente,non possono essere lasciate alla determinazione discrezionale dell'autorità amministrativa.

Pertanto,la controllante in credito IVA è esonerata dalla prestazione delle garanzie per le eccedenze di credito trasferite e compensate,atteso che il trasferimento del credito della controllata alla controllante comporta che l'eccedenza d'imposta può essere utilizzata soltanto dalla società controllante.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.73,comma 3;DM n.11065del
13/12/1979,art.6

Prassi:CM n.164/E/199516 del 22/6/1998.

**IVA -Rimborso somme erroneamente versate-Interessi
anatocistici- Dovuti dalla data delle domanda giudiziale.**

**Sent. n. 96 del 23/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 12-Presidente
De Santis-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 2/Liberti spa.**

Il contribuente può conseguire,nel rispetto dei presupposti
stabiliti dall'art.1283 c.c.,la condanna dell'Amministrazione
finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici con
decorrenza dalla domanda giudiziale.

Rif. Normativi:art. 1283 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali:Cass.

N.5790/2001,n.6310/1996,n.552/1999.

**IVA- Interessi anatocistici-Dalla decorrenza degl'interessi
legali-Esclusione-Dalla data della notifica del ricorso
introduttivo all'A.F..**

**Sent. n. 38 del 8/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 6-Presidente
Cappelli-Relatore Cicconetti-Ag.Entrate Roma 8/Ge Medical
systems sa.**

I primi giudici hanno errato nel disporre la liquidazione
degli interessi anatocistici con la stessa decorrenza
degli'interessi legali,i quali non possono decorrere che dalla
data di notifica del ricorso introduttivo all'Amministrazione
finanziaria.

NOTA

Ancora due sentenze che affrontano il problema del
rimborso degli interessi anatocistici e della loro
decorrenza.

Il legislatore è intervenuto con decreto legge.
223/2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del

4/7/2006, ed ha esplicitamente stabilito che gli interessi anatocistici, senza effettuare alcuna distinzione in merito al tipo di imposta, non maturano nelle ipotesi di rimborsi dovuti dall'Amministrazione finanziaria.

Infatti, l'articolo 37 del decreto, rubricato "Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario", al comma 50, prescrive che *"gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile"*, con una disposizione normativa che dovrebbe definitivamente chiudere la disputa sul tema.

IVA-Accertamento-Associazione professionale-Movimentazione bancari dei soci-Imputazione all'Associazione-Legittimità.

Sent. n.357 del 28/6/2007-CTR del Lazio - Sez. 40-Presidente Santoro-Relatore Masi-Ag. Entrate Sora/Associazione interprofessionale 92 di Geom. Antonio Proia.

Quando il soggetto accertato è un'associazione professionale, risultando più stretta l'immedesimazione organica tra ente e singolo associato, è legittimo imputare all'Associazione i movimenti bancari dei singoli soci.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.51,1 e 2 c.; artt.2232, 2301 e 1176 c.c..

Rif. Giurisprudenziali: Cass.

N.15633/2006;n.8457/2001,14055/2006

NOTA

Dai conti correnti presi in esame dalla Guardia di finanza intestati all'associazione ed ai due soci si sono ricostruiti dei ricavi non dichiarati.

Dopo avere osservato la legittimità di tale ricostruzione operata ai sensi dell'art.51,secondo comma,del DPR n.633/1972,i giudici della Regionale lo hanno ritenuto applicabile, a maggior ragione nel caso di specie,nel quale il soggetto accertato è un'associazione professionale,ossia una particolare forma di associazione costituita da più persone che si uniscono per esercitare arti o professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi di ordini professionali.

Rispetto a questo organismo risulta ancora più stretta l'immedesimazione organica tra ente e singolo associato anche se l'attività tipica dell'associazione si svolge necessariamente per mezzo dei singoli professionisti che ne fanno parte.

IVA-Acquisto da fornitori esteri di autoveicoli usati- Regime di margine-Fatture di vendita - Condizioni.

Sent. n. 246 del 3/7/2007-CTP di Roma - Sez. 53-Presidente Santaroni-Relatore Ius-Eurocar/Ag.Entrate Roma 1.

Le fatture di acquisto emesse dall'operatore tedesco di auto usate che sono state immatricolate oltre i sei mesi prima dalla cessione all'operatore italiano, con percorrenza superiore ai 6000 KM e l'apposizione della dicitura "Umsatzsteuerfreie",cioè esente dall'imposta d'affari,danno diritto al ricorrente di usufruire del regime di margine e,conseguentemente,gli avvisi d'accertamento sono illegittimi.

Rif. Normativi:VI Direttiva CEE n.77/388;DL n.41/1995,artt. da 36 a40;L. n.427/1993;DL n.331/1993,artt.46 e segg.;DPR n.633/1972,art.26.

Prassi:Nota del MF del 7/7/2000

NOTA

L'ufficio esaminata la dichiarazione annuale rettificava, in regime ordinario, la parte relativa alle operazioni effettuate con regime di margine

determinando,così, una maggiore imposta IVA ed irrogando le sanzioni relative.

I giudici della provinciale accoglievano il ricorso con le motivazioni di cui sopra e sulla base delle disposizioni delle direttive comunitarie e della normativa italiana.

Il regime del margine introdotto dalla Direttiva n.94/5/CE è stato regolato in Italia dall'art. 36, comma 10, del D.L. n. 41/1995 (convertito dalla legge n. 85/1995), con riferimento agli scambi intracomunitari di mezzi di trasporto usati tra soggetti passivi d'imposta al fine di disciplinare il trattamento- ai fini IVA - della reimmissione nel circuito dei beni già giunti al consumo e come tali già assoggettati ad imposizione in via definitiva.

Il comma 4 dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993,convertito dalla legge n. 427/1993, stabilisce che si intendono usati i veicoli terrestri, con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose alla duplice condizione che abbiano percorso oltre 6.000 chilometri ed alla condizione che la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

L'uso fraudolento del regime del margine nel settore della compravendita di autovetture usate presenta aspetti di notevole sviluppo dovuti all'incidenza dell'aliquota dell'imposta,con particolare ripercussione quando l'operazione si inserisce nell'ambito del sistema intracomunitario,specie nei casi un cui gli Stati membri,vedi Germania,accordano detrazioni più alte rispetto all'Italia.

La Suprema Corte, con le sentenze n.1841 e n.10895 del 2000,n.5881/2001,ha statuito che il cessionario è

chiamato a correggere le irregolarità commesse dal debitore d'imposta in sede di fatturazione, quando dalla fattura ricevuta emergano «vizi che ne evidenzino nel caso concreto la divergenza dallo schema legale, per errori, incompletezze o lacune di contenuto».

Ha precisato, inoltre, che porre in capo al cessionario l'obbligo di un «apprezzamento critico» su quanto il cedente abbia indicato in fattura, comporterebbe la trasformazione dell'«obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'ufficio finanziario».

IVA-Credito d'imposta-Notifica avviso prima del termine di 60gg ex art.12, comma7, della L.n.212/200 per presentare memorie difensive-Avviso-Illegittimità.

Sent. n.197 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Scala-Erit srl/Ag.Entrate Tivoli.

Il mancato rispetto da parte dell'Amministrazione finanziaria del termine di 60 giorni accordato al contribuente dall'art.12, comma 7 della L. N.212/2000, per la produzione di memorie difensive, determina - in assenza di fondati motivi di particolare urgenza - l'illegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta, notificato in data anteriore allo spirare di detto termine.

Rif. Normativi: L. n.212/2000, art.12, comma7; L. n.626/1994; L. n.388/2000.

IVA-Rimborso-Soggetti non residenti-Stabile organizzazione-Presunzione-Condizioni.

Sent. n.143 del 2/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 2-Presidente Mazzillo-Relatore Condemi-Ag.Entrate Roma 6/Spagnamania srl.

Sussiste stabile organizzazione per la società che, pur avendo domicilio e sede legale in Spagna, opera in concreto in Italia attraverso un ufficio, munita delle iscrizioni necessarie, quali Camera di Commercio, partita IVA.

Questa società per ottenere il rimborso richiesto era tenuta ad osservare tutti gli adempimenti di legge ed, in particolare, l'evidenziazione del credito d'imposta nel bilancio di liquidazione finale.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, artt.7, 3° comma, 35; Mod. OCSE art.5, comma 2, lett. b e c.

IVA-Associazione sportiva dilettantistica-Disconoscimento di ente non commerciale-Criteri-Art.111 bis , commi 1 e 2, TUIR-Applicabilità-Esclusione.

Sent. n.292 del 15/10/2007-CTP di Roma - Sez. 65-Presidente Vari-Relatore Milano-Ass. Sportiva Dilett. Gym club/Ag.Entrate Roma 5.

Un'associazione sportiva dilettantistica realizza in concreto un esercizio commerciale quando è gestita da un numero ristretto di persone, senza la partecipazione alla vita democratica di coloro che sono solo formalmente soci e che, in realtà, vengono trattati come clienti, pagando i relativi servizi a prezzo di mercato.

Non è decisiva la circostanza richiamata dalla ricorrente, secondo cui -a partire dal 2003-le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.111 bis del TUIR relativa alla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano, tra gli altri, "alle associazioni sportive dilettantistiche".

Rif. Normativi: DPR n.633, art.4; DPR n.917/1986, art. 111, commi 1,2,3,4 quinquies; dlgs n.344/2003 art.1.

Rif. Giurisprudenziali: Cass n.16032/2005

NOTA

Vedere nota in IRPEG alla sentenza n.82 della II Sezione.

IVA-Società automobilistica-Rapporti con le concessionarie-
Fatturazione per le riparazioni fatte dalle concessionarie-
Detrazione imposta-Spetta alla società.

Sent. n.421 del 25/10/2007-CTP di Roma - Sez. 4-Presidente
Agnino-Relatore Trapazzo-Ford Italia spa/Ag.Entrate Roma 6.

Le somme pagate dalla società automobilistica alle concessionarie per le riparazioni in garanzia da esse eseguite sugli automezzi non costituiscono rimborso degli oneri che la società (attraverso la garanzia per vizi occulti prestata al rivenditore nel momento in cui cedeva il bene per la vendita) si era impegnata ad assumere a proprio carico nell'ipotesi di bene risultato difettoso, ma di corrispettivo per prestazioni rese.

Pertanto, i documenti inviati dalle concessionarie alla società rientrano nel novero delle fatture e, quindi, nel campo di applicazione IVA, con la conseguenza al diritto della successiva detrazione dell'imposta da parte della società.

Rif. Normativi: artt. 1322, 1476, n. 3 c.c.; DPR n. 633/1972, art. 19.

IVA-Calcolata su corrispettivo da recesso unilaterale-
Detrazione -Spetta.

Sent. n.185 del 5/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 36-Presidente
Patrizi-Relatore Paparelli- Ag.Entrate Roma 6/Aerhotel srl.

L'art. 19 del DPR n. 633/1972 consente la detrazione dell'imposta assolta o, comunque dovuta dal contribuente o a lui indicata a titolo di rivalsa, senza che su tale regime influisca l'eventuale inassoggettabilità ad IVA dell'operazione.

Deve, quindi, ritenersi rientrante nel diritto alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa dal concessionario committente l'IVA calcolata da una società di consulenza contabile su di un corrispettivo derivato da atto di recesso unilaterale.

Rif. Normativi: DPR n. 633/1972, art. 19; art. 2227 c.c. .

Rif. Giurisprudenziali:Cass n.7689/1992,n.1348//1998.

Prassi RM n.3981/1984,n.383041/1980.

IVA-Cartella di pagamento-Liquidazione società infragruppo-
Senza fideiussione-Compensazione-Esclusione.

Sent. n.260 del 17/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente
Elefante-Relatore Zaccardi- Ag.Entrate Roma 1/Nuova Salve Diva
srl in liquid..

Il beneficio che viene assicurato alle società infragruppo di compensare, direttamente ed automaticamente, crediti e debiti d'imposta è, correttamente, ancorato alla presentazione di garanzie posto che l'erario non riceve al momento della dichiarazione quanto gli è dovuto dalla società debitrice e, contestualmente, deve riconoscere il credito d'imposta senza accertamento dei presupposti cui è subordinato che vengono ordinariamente accertati in sede per il rimborso e solo in caso di una verifica successiva della loro insussistenza potrà recuperare l'imposta.

Senza fideiussione non vi può essere compensazione.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.73,comma 3;DM n.11065del 13/12/1979,art.6

IVA-Mancata prestazione d'idonea garanzia-Iscrizione a ruolo
eccedenza credito compensato e sanzioni-Legittimità-
Illegittimità costituzionale art.6 del DM n.11065/1979-
Esclusione.

Sent. n.126 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez.37-Presidente
Oddi-Relatore Tozzi- /Ag.Entrate Roma 2/Cecchi Gori Group spa
in liquid..

Le disposizioni dell'art.6 del DM n.11065/1979 che richiama l'art.38 del DPR n.633/1972 stabiliscono che i rimborsi sono

erogati dietro presentazione, da parte del contribuente, di un'apposita garanzia.

Tale normativa ministeriale, quale fonte normativa secondaria, non è in contrasto con la Costituzione.

Trattandosi di garanzie aventi carattere personale e natura civilistica che non costituiscono prestazioni d'imposta, ma solo modalità di riscossione di somme dovute all'Erario, nessuna critica può essere mossa, nel caso d'inadempimento, per l'iscrizione a ruolo dell'eccedenza di credito compensato e delle sanzioni relative.

Rif. normativi: :DPR n.633/1972, art.73, comma 3; DM n.11065 del 13/12/1979, art.6.

Rif. Giurisprudenziali::Cass. SS.UU. n.18262/2004.

NOTA

La società, a capo di un gruppo di società, per l'anno d'imposta si era avvalsa del particolare regime di liquidazione IVA previsto dall'art.73, comma tre, del DPR n.633/1972.

L'ufficio contestava alla società di non avere assolto all'obbligo previsto dall'art.6, comma 3, del DM n.11065/1979, in quanto non aveva provveduto a prestare garanzia.

I giudici della regionale hanno accolto l'appello dell'ufficio ritenendo che la violazione delle disposizioni in merito alle garanzie da presentare rendevano legittima la cartella di pagamento.

In tema di IVA e nell'ipotesi di compensazione effettuata tra debiti e crediti risultanti rispettivamente a carico ed a favore di società commerciali appartenenti allo stesso gruppo controllato da una di esse (ipotesi corrispondente ad un rimborso "accelerato", ottenuto dalla società creditrice all'atto della compensazione), la mancata prestazione delle debite garanzie non produce alcuna certezza di non spettanza del rimborso e di conseguente illegittimità della compensazione, dovendo l'amministrazione concretamente verificare la non spettanza del rimborso nei modi stabiliti

dall'art. 38 bis, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass. n.28689/2005).

IVA-Credito ceduto-Richiesta di rimborso-Solo da parte del cedente.

Sent. n.174 del 6/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Matteocci-Impr. Costruz.Baldesi srl.

Ai fini del rimborso di un credito ceduto il cedente rimane il debitore principale ed è l'unico soggetto che può avere rapporti con l'Amministrazione finanziaria per pretendere il pagamento del rimborso se dovuto, da parte dell'ufficio.

Prassi:Circ. Dir.Gen.Tasse ed affari n.223 del 28/10/1988.

IVA-Fatture non registrate e non inviate emesse per ottenere credito bancario-Operazioni inesistenti-Sanzionabilità-Esclusione.

Sent. n.122 del 13/12/2007-CTR del Lazio - Sez. 14-Presidente Silvestri-Relatore Martini- Ag.Entrate Viterbo/Prefabbricati Roberti e Paoletti srl.

Le fatture che non siano state registrate e non inviate e consegnate ai destinatari sono solo fogli scritti e non fatture agli effetti della legge sull'IVA, né si potrebbe intravedere alcuno abuso fiscalmente sanzionabile nella presentazione di tali documenti alla banca, ai fini di ottenere un credito.

Rif. Normativi:DPR n.633/1972,art.21,1° comma.

Rif. Giurisprudenziali:CTR del Lazio n.539/2006.
